

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.N. (Estensore) |

nella seduta del 17 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente e la propria moglie stipulavano in data 12 aprile 2007 un mutuo ipotecario per 140.000,00 euro, a tasso fisso del 5,27%, durata 30 anni, garantito da due fideiussori.

Nel mese di settembre 2009, a seguito del mutamento delle condizioni di mercato, il ricorrente, dopo un'accurata indagine diretta a valutare la percorribilità di una surroga o di una rinegoziazione con altre banche, aderiva alla proposta dell'intermediario di rinegoziare l'affidamento con un tasso variabile.

Il ricorrente sostiene che la rinegoziazione, avvenuta in data 10 novembre 2009, prevedesse per le 330 rate mensili del capitale residuo di euro 134.881,82, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese dell'anno, un tasso indicizzato pari al 3,25%, determinato da una parte fissa di 1,90 punti annui e da una componente variabile, euribor a 6 mesi/360, con cap al 5,50%.

Lo stesso sosteneva di aver preso tale decisione per poter passare da una rata di euro 774,82, di cui euro 182,00 a titolo di rimborso del capitale, ad una rata inferiore di importo pari ad euro 620,00, comprensiva di euro 250,00 di quota capitale.

Al momento del perfezionamento dell'operazione il ricorrente rilevava la mancanza della firma dei due fideiussori assenti all'atto della rinegoziazione e la consegna di una copia del contratto privo della propria sottoscrizione nonché del relativo piano di ammortamento.

In tale occasione, l'intermediario comunicava al ricorrente che avrebbe trasmesso in breve tempo per posta la documentazione ai garanti per la sottoscrizione ed allo stesso il piano di ammortamento richiesto.

Dopo aver ricevuto dall'intermediario due avvisi di pagamento palesemente errati, in data 6 e 10 novembre 2009, il ricorrente riceveva l'avviso di pagamento, datato 11 novembre 2009, e riportante la quota capitale di euro 182,00 e non di euro 250,00 come concordato ed informava di tale circostanza l'intermediario.

L'intermediario sosteneva che fosse stato commesso un errore, in quanto le condizioni rappresentate erano quelle applicate *“solo ai nuovi mutui e non alle rinegoziazioni”*, per le quali, invece, il piano di ammortamento della quota capitale non mutava e, quindi, l'abbassamento dell'importo della rata derivava unicamente dalla ricontrattazione del tasso da fisso in variabile.

Il ricorrente presentava reclamo in data 19 novembre 2009 lamentando le difformità rilevate nelle condizioni applicate rispetto a quelle comunicate al momento della rinegoziazione e, pertanto, chiedeva all'intermediario *“correttezza, trasparenza ed informazioni”* per il rapporto contrattuale in essere chiedendo, inoltre, che gli fosse inviato il piano di ammortamento.

L'intermediario, riscontrando il reclamo in data 2 dicembre, comunicava di aver disposto i necessari accertamenti in ordine a quanto esposto.



Il ricorrente, dopo aver inutilmente sollecitato più volte una risposta all'intermediario, presentava ricorso all'Ombudsman Bancario in data 20 gennaio 2010, il quale declinava la propria competenza a favore dell'Arbitro Bancario Finanziario.

In data 17 febbraio 2010 il ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo l'applicazione dei principi di trasparenza bancaria nelle relazioni con la banca ed il riconoscimento del proprio diritto a ricevere i documenti richiesti.

Chiedeva, infine, al Collegio di voler condannare l'Intermediario a risarcirlo *"se da quanto esposto e documentato dagli allegati... ve ne siano i presupposti... per basare... il giudizio"*.

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni in data 3 maggio 2010 ed affermava che la finalità della rinegoziazione effettuata il 10 novembre 2009 era quella di abbattere la rata di circa 266,00 euro mensili, con l'applicazione di un tasso variabile con cap del 5,50%.

Con riferimento alla contestata mancanza di trasparenza sosteneva di aver mostrato al ricorrente una simulazione del finanziamento con i nuovi parametri, per fargli comprendere quale sarebbe stato lo sviluppo del piano di ammortamento e che allo stesso era stato comunicato altresì che la quota capitale sarebbe rimasta uguale al precedente piano in quanto la rinegoziazione non avrebbe comportato la novazione delle clausole non oggetto della rinegoziazione stessa (come, ad esempio, la quota capitale del piano di ammortamento).

L'intermediario evidenziava, inoltre, come la sottoscrizione dei documenti relativi all'operazione fosse stata effettuata da parte del ricorrente solamente dopo aver ricevuto tutti i necessari chiarimenti.



Precisava, infine, di aver provveduto ad inviare al ricorrente in data 5 marzo 2010 la documentazione richiesta e, sostenendo di non ravvisare nel proprio comportamento alcuna responsabilità, chiedeva al Collegio di voler respingere la domanda del ricorrente. Il ricorrente con nota del 16 aprile 2010 comunicava alla Segreteria Tecnica di aver ricevuto dall'intermediario solamente la copia conforme dell'atto di rinegoziazione e non anche della tabella di ammortamento della quota capitale.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso sia parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.

Per quanto riguarda la doglianza del ricorrente che il piano di ammortamento illustrato e discusso nel corso delle riunioni tenutesi tra le parti fosse diverso da quello effettivamente sottoscritto in data 10 novembre 2009, osserva il Collegio come il contratto sottoscritto dalle parti preveda espressamente al punto 3) che *“la rinegoziazione del tasso di interesse ordinario non apporta novazione alcuna alle obbligazioni nascenti da/i atto/i di mutuo né alterazione o diminuzione delle garanzie già riconosciute alla Parte mutuante in virtù di tali contratti da rimanere integre e ferme a tutti gli effetti di legge”* ed, al successivo punto 4), *“restano confermati ogni altro patto e clausola di cui citato/i atto/i di mutuo, in quanto compatibili con le modifiche apportate ed in quanto attualmente applicabili”*.

E' evidente, dunque, che la volontà contrattuale delle parti si è concretizzata nel documento del novembre 2009, documento che supera eventuali differenti proposte emerse nel corso delle trattative.

Osserva, inoltre, il Collegio che il ricorrente non è stato in grado di provare l'esistenza di accordi diversi da quelli poi inseriti nel contratto né, tanto più, l'esistenza di eventuali vizi nella formazione della volontà.

Da ciò discende il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno conseguente alla condotta tenuta dall'intermediario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente lamenta, infine, di non aver mai ricevuto copia del piano di ammortamento, nonostante abbia firmato una clausola contrattuale che ne prevedeva l'espressa sottoscrizione e consegna da parte dell'intermediario al momento della conclusione della rinegoziazione.

L'intermediario ha prodotto e trasmesso al ricorrente, con le proprie controdeduzioni, solamente l'atto di negoziazione sottoscritto dalle parti e non anche la tabella del piano di ammortamento più volte richiesta.

Ritiene, così, il Collegio che l'intermediario debba essere condannato a fornire al ricorrente il piano di ammortamento.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario fornisca al ricorrente il piano di ammortamento richiesto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, ed al ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO